

**Allegato "A" al N.11608 Rep./N.8856 Racc.**

**STATUTO**

dell'Associazione:

**"AMMA ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL  
TERZO SETTORE"**

o, in breve,

**"AMMA ITALIA APS - ETS".**

**Art.1) Denominazione**

L'Associazione è denominata

**"AMMA ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL  
TERZO SETTORE"**

o, in forma abbreviata,

**"AMMA ITALIA APS - ETS"**

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; inoltre essa assume nella propria denominazione, ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS.

Si rinvia all'art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Di seguito indicata anche come "Associazione" e/o "Ente".

**Art.2) Sede**

L'Associazione ha sede in Comune di Gavi.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

**Art.3) Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.4) Scopo e Attività Istituzionali**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di lo-ro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interresse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e nello specifico:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Per quanto riguarda le attività rientranti nella lettera i) e k) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.:

- offrire e promuovere attività culturali rivolte al miglioramento del benessere psico-fisico e spirituale delle persone quali a titolo esemplificativo e non esaustivo;

- organizzare incontri, conferenze, eventi e seminari al fine di far conoscere lo scopo e le attività dell'ente permettendo l'approfondimento del messaggio di Mata Amritanandamayi;

- organizzare e supportare le visite annuali di Mata Amritanandamayi e dei suoi rappresentanti;

- produrre materiale informativo cartaceo o multimediale, anche tramite terzi, che possano sostenere e divulgare gli insegnamenti di Mata Amritanandamayi;

- diffondere libri, riviste, foto, cd, ecc. riguardanti il messaggio e le opere di Mata Amritanandamayi;

- svolgere attività editoriale per la diffusione di libri, riviste, ecc. riguardanti il messaggio di Mata Amritanandamayi;

- organizzare raccolte fondi per sostenere le opere umanitarie di Mata Amritanandamayi e per sostenere il programma che la ospita in Italia;

- organizzare attività turistico-ricettive per i partecipanti agli eventi e attività promosse dall'ente;

- organizzare ritiri e programmi, tra cui per esempio yoga, meditazione, cerimonie per la pace e altre attività volte a promuovere il benessere, come l'ayurveda;

- sostenere progetti per i giovani, comprese le attività e gli incontri organizzati dal movimento AYUDH.

Per quanto riguarda le attività rientranti nella lettera n), u), w) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.:

- sostenere le opere umanitarie dell'organizzazione "Mata Amritanandamayi Math" situata nella regione indiana del Kerala;

- collaborare con il Mata Amritanandamayi Math, la rete in-

ternazionale di organizzazioni umanitarie locali ispirate al lavoro di Mata Amritanandamayi chiamata "Embracing the World ®" (ETW), i centri M.A. in tutto il mondo e altre organizzazioni come l'Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita University);

- diffondere il messaggio universale di pace e di amore di Mata Amritanandamayi, leader umanitaria e spirituale conosciuta più comunemente come Amma;

- sostenere e/o ideare e realizzare delle opere umanitarie a favore di persone bisognose in Italia;

- sostenere le popolazioni povere, fragili e vulnerabili della Terra attraverso la realizzazione di opere di aiuto umanitario e la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, di volontariato e di sostegno alle popolazioni di territori in via di sviluppo o colpiti da guerre, calamità naturali e disastri ambientali e di tutti i Paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza o altre crisi;

- sostenere progetti umanitari e caritatevoli legati al soccorso in caso di calamità, alla sanità, all'istruzione, in Italia, in India e nel mondo, a seconda delle necessità.

Per quanto riguarda le attività rientranti nella lettera e) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.:

- sostenere e/o ideare e attuare dei progetti per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente e la promozione di un senso di responsabilità verso la natura.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definite dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Il tutto in conformità all'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### **Art.5) Associati**

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del

Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (ex art. 35 comma 3 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati; pertanto, il non temporaneo venir meno di tale pluralità integra una fatti specie di scioglimento dell'Associazione.

#### **Art.6) Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### **Art.7) Ammissione degli Associati**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto, nonché alle Norme Pro Tempore vigenti.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Il richiedente è iscritto nel libro degli associati dal giorno della ricezione dell'accoglimento della sua domanda di ammissione.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto motivato della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva, tramite deliberazione adeguatamente motivata.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### **Art.8) Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dan-done comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (c.d. P.E.C.) dell'Ente.

Il recesso, che ha effetto immediato dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; tale delibera di esclusione motivata, deve essere comunicata dall'Associato escluso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (c.d. P.E.C.) ove posseduta e ne sospende i diritti con effetto dall'avvenuta ricezione.

La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua ricezione; entro tale termine è possibile per l'associato escluso ricorrere all'assemblea la quale dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta dell'associato.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente dell'Organo Amministrativo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

#### **Art.9) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale, qualora obbligatorio per legge.

#### **Art.10) Assemblea degli Associati**

A) Funzioni

L'assemblea degli associati, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, e:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, qualora previsto il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto;

- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

#### B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione - da tenersi non prima delle successive 24 ore - e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è altresì validamente costituita qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (laddove previsto).

#### C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

#### D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza anche di

questi dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

\*\*\*

L'assemblea ordinaria è valida:

- \* in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
- \* in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima (come *infra* meglio precisato), qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

\*\*\*

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto.

Per modificare lo Statuto occorrono:

- in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;

- in terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;

b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

\*\*\*

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

\*\*\*

L'adunanza in seconda convocazione (ed altresì le successive) non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 48 ore.

#### **Art.11) Consiglio Direttivo**

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'assemblea in sede di nomina, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente ed, eventualmente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, potrà ove possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assem-

blea utile oppure indire con la massima urgenza consentita nuove elezioni.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto ed è necessario procedere alla sua rielezione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art.12) Presidente dell'Associazione**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

#### **Art.13) Organo di Controllo**

L'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

Può essere monocratico o in alternativa co-stituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.14) Organo di Revisione legale dei conti**

E' nominato dall'assemblea degli associati solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **Art.15) Patrimonio dell'Associazione**

##### **A) Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "fundraising", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella

sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare:

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art.16) Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### **Art.17) Scritture Contabili**

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

#### **Art.18) Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art.19) Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art.20) Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Paolo Divizia L.S..

\*\*\*\*\*

Certifico io sottoscritto, Avv.Paolo Divizia, Notaio di Bergamo, iscritto nell'omonimo Distretto Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art.68-ter, L. 16 febbraio 1913 n.89.

Bergamo, li 16 gennaio 2024 nel mio studio in Via Pradello n.2.

Firmato digitalmente: Paolo Divizia